ISSN 2704-8012

European Journal of Privacy Law & Technologies

2019/2



G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies

Directed by Lucilla Gatt

2019/2

G. Giappichelli Editore

European Journal of Privacy Law & Technologies
On line journal
Italian R.O.C. n. 25223

G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
http://www.giappichelli.it



The Journal is one of the results of the European project TAtoDPR (Training Activities to Implement the Data Protection Reform) that has received funding from the European Union's within the REC (Rights, Equality and Citizenship) Programme, under Grant Agreement No. 769191.

The contents of this Journal represent the views of the author only and are his/her sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Published Online by G. Giappichelli in Dicember 2019
www.ejplt.tatodpr.eu

NON SERVE IL CONSENSO DEI PROPRIETARI DELLA VILLA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO DA PARTE DELL'IMPRESA CHE HA RIFATTO GLI INFISSI (COMMENTO A CASS. CIV., SEZ. III, ORD. 29 OTTOBRE 2019, N. 27613)

Mario Triggiani

Abstract

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 27613/2019, ha sancito che non è configurabile la responsabilità da violazione del diritto alla privacy, all'immagine o della proprietà altrui nel comportamento di chi acquisisca dati contenenti immagini della propria opera, pubblicandoli sul proprio catalogo nel proprio personale interesse. Tuttavia, le fotografie scattate dal prestatore d'opera e pubblicate senza consenso dei committenti devono essere prive di qualsivoglia riferimento alla vita privata, ai beni personali o al lavoro dei committenti.

Keyword: diritto alla privacy; diritto all'immagine; diritto di proprietà.

Summary: Introduzione. – 1. Il fatto. – 2. Le considerazioni della Corte.

Introduzione

Con ordinanza n.27613/2019 la III Sezione Civile della Corte di Cassazione ha affrontato lo scorso 29 ottobre la questione della necessità del consenso dei proprietari di un immobile affinché l'impresa che abbia effettuato lavori di rifacimento degli infissi dello stesso possa pubblicizzare le foto del lavoro effettuato all'interno del proprio catalogo pubblicitario.

1. Il fatto

È quanto accaduto nel caso dei coniugi B.R. e C.E., proprietari di una villa,

che hanno spiegato ricorso contro il provvedimento adottato dal giudice di secondo grado, il quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dell'impresa SIALWOOD S.r.l., per aver pubblicato, nel proprio catalogo pubblicitario, le immagini dei manufatti effettuati nei lavori di rifacimento degli infissi della suddetta villa.

I coniugi lamentavano che la mancata prestazione del loro consenso alla pubblicazione delle immagini dell'interno della propria abitazione privata configurasse una violazione degli obblighi contrattuali propri del prestatore d'opera.

Il prestatore d'opera deve infatti comportarsi secondo le regole di correttezza e buona fede, considerate dai coniugi incompatibili con il comportamento di chi, avendo avuto accesso ad un'abitazione privata, abbia successivamente utilizzato le immagini scattate all'interno della dimora per scopi promozionali violando di conseguenza il diritto alla privacy ed all'immagine dei committenti, che vedevano di fatto pubblicati i propri dati personali.

2. Le considerazioni della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda affermando che può parlarsi di violazione degli obblighi di salvaguardia dell'interesse del committente solo qualora dalle immagini scattate dal prestatore d'opera e pubblicate senza consenso dei committenti possa desumersi un qualsivoglia riferimento alla vita privata, ai beni personali o al lavoro dei committenti.

Non può dirsi invece violato il diritto alla privacy qualora le immagini presentino, come nel caso di specie, un carattere di "neutralità". Le foto scattate dall'impresa, infatti, si limitavano a documentare le caratteristiche estetiche e tecniche del manufatto eseguito dal prestatore d'opera.

La Corte ha infatti anche chiarito che al prestatore d'opera deve essere sempre garantita la possibilità di acquisire immagini del proprio manufatto, anche se riferite a parte del mobilio o degli ambienti in cui esso si inserisce, senza che sia necessario il consenso del committente alla pubblicazione delle foto.

Ciò che rileva ai fini della compatibilità degli scatti pubblicitari con il diritto alla privacy è che le immagini si dimostrino prive di qualsivoglia contenuto personale riferito al committente dell'opera.